



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 174 del 18/11/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 8 novembre 2010, n. 243

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,6 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Casamassima (BA), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società CGE Palea Arsa S.r.l., con sede legale in Minervino Murge.

Il giorno 8 novembre 2010 Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Cautha S.r.l., con nota acquisita agli atti del Servizio con Prot. 10155 del 25 settembre 2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaico) di potenza totale pari a 9,6 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Casamassima (Ba);

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,6 MW oggetto della presente Autorizzazione Unica non è soggetta alla legge regionale 12 aprile 2001, s.m.i. di verifica Ambientale ai sensi della Legge Regione n. 31 del 21 ottobre 2008;

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. AOO_046/21.10.09 n. 11301 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assensi comunque denominati dalle leggi vigenti;

la Società in data 15 gennaio 2010 comunicava il trasferimento della titolarità dell'iniziativa in oggetto alla società CGE Palea Arsa Srl con sede in Minervino Murge, in Corso Giacomo Matteotti, 175 Codice fiscale IVA 06962440720, iscritta al registro delle imprese di Bari al n. 521983, della quale Cautha Srl è azionista controllante possedendone il 70% del capitale solatia, a mezzo di atto di conferimento di ramo d'azienda, redatto in Milano dal Notaio Enrico Masini in data 21 dicembre 2009, rep. 3255/1804;

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. AOO_159 / 04.02.2010 - 0001750 convocava la riunione della conferenza di servizi per il giorno 4 marzo 2010;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - Taranto con nota prot. n. 007717 del 16.02.2010 con allegata nota prot. n. 047401/2009 rilasciava nullaosta in quanto non si intravedo motivi ostativi;

- Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 2137 del 25.02.2010 e nota prot. n. 0005217 del 4.5.2010 esprimeva parere di compatibilità al P.A.I. ed alle prescrizioni della N.T.A. degli interventi con le seguenti prescrizioni:

- In corrispondenza degli attraversamenti in subalveo, la posa del cavidotto deve presentare profondità tali, in base alla reale granulometria degli strati interessati, da non risentire in maniera alcuna della capacità erosiva della corrente idrica corrispondente ad eventi di piena duecentennale;

- Devono essere garantite adeguate condizioni di sicurezza durante la permanenza dei cantieri, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare flusso delle acque;

- Per i materiali provenienti dagli scavi, non del tutto riutilizzati per la ricomposizione delle aree, devono essere individuati siti e modalità di stoccaggio a discarica conformi alla normativa vigente in materia.

- Comando Militare Esercito "Puglia" con nota prot. n. 8977 del 13.05.2010 concedeva nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di

bonifica dell'area in questione;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con prot. n. 7823 del 19.05.2010 comunicava che esaminata la documentazione relativa alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico Carta archeologica del rischio - ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 163/06, trasmessa dalla Società con nota del 28/04/2010 e acquisita agli atti al prot. 7329 del 6.05.2010, effettuati i necessari accertamenti nei luoghi in cui ricadono le opere, considerato che l'area interessata dai lavori non è sottoposta a provvedimenti di vincolo archeologico e che nella stessa si riscontra un basso grado di rischio archeologico, autorizza l'esecuzione dei lavori previsti;

- Ministero per i Beni e le Attività culturali/Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia con nota prot. n. 9363 del 17.12.2009 comunicava che l'intervento ricade in area non sottoposta a tutela ai sensi del D.l.vo 42/2004 s.m.i.;

- Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le reti, la qualità urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento Strutture tecniche Provinciali BA/FG con nota prot. AOO_064 - 12/3/2010 - n. 23361 comunicava che il proprio parere, ai sensi degli Artt. 83 e 93 del DPR n. 380/01 nonché della L.R. n. 13/2001 art. 27, riguarderà il progetto esecutivo strutturale secondo le Norme di cui al D.M. 14/01/2008 e relativa circolare in data 05/08/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le reti, la qualità urbana - Servizio Attività Estrattive con nota prot. n. 1502 del 25.02.2010 esprimeva ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1575), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto esprimeva nulla osta di massima, alle seguenti condizioni:

- nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla Ns. tutela e/o di intervento ricadente all'interno di aree di cava in esercizio e/o dismesse, la società dovrà, comunque, inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del tu. 1775/33, art. 120;

- in fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9.aprile 1959, n. 128 sulle "norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Comune di Casamassima con nota parere del 4.3.2010 esprimeva parere favorevole con l'obbligo del rispetto delle norme contenute nrl regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46/2009;

- Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste-Sezione provinciale di Bari con nota prot. n. 3569/09 del 17.11.2009 comunicava che i lavori inerenti alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, interessano terreni non sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/23;

- Regione Puglia Area politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio lavori pubblici - Ufficio Regionale Espropri/Contenzioso LL.PP. con nota prot. n. AOO_064 - 3/11/2010 n. 96399 comunicava che il progetto possa essere approvato a condizione che si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dell'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/2001;

- ANAS SpA con nota prot. n. CBA-0012755-P del 07.04.2010 esprimeva parere favorevole di massima alla costruzione della linea elettrica MT precisando che il parere tecnico definitivo verrà rilasciato previa presentazione e verifica del progetto;

- Provincia di Bari Servizio tributi e impianti termici con nota prot. n. 91382 del 10.11.2009 comunicava parere favorevole alla realizzazione dell'impianto;

- Aeronautica Militare Comando Scuole A.M./3^A Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio con nota prot. n. 0041 del 3.1.2010 trasmetteva nulla osta dell'A.M. per gli aspetti demaniali di competenza;

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con prot. n. 6021 del 26.04.2010 rilasciava nulla osta provvisorio alla costruzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica e linee elettriche BT/MT, cabine di

consegna MT e linea MT in cavo interrato di connessione alla Rete ENEL;

- ASL Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e sanità Pubblica Bari con prot. n. 694/SIPS/DIR del 21.04.2010 rilasciava parere preventivo favorevole alla realizzazione del progetto proposto;
- ENAC con prot. 0016501 del 8.03.2010 rilasciava nulla osta alla realizzazione dell'opera in quanto non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
- Ministero dell'Interno Comando Provinciale Vigili del Fuoco con prot. n. 5137 del 23.2.2010 comunicava che gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco;
- ENEL SpA con nota prot. 0138092 del 9.03.2009 comunicava la soluzione tecnica minima generale ai sensi della Delibera AEEG n. 281/05 comunicava che l'impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 KV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa in antenna dalla CP Casamassima da ubicarsi nelle immediate vicinanze della C.P. stessa; La soluzione prevede la costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo Al 185 mm² che colleghi la cabina di consegna alla CP di Casamassima; Stallo MT in CP Casamassima; costruzione di una cabina di consegna;
- TELAT Srl Gruppo TERNA con nota prot. TELAT/P2010000094 del 27.01.2010 comunicava di essere disponibile a consentire la realizzazione dell'impianto dietro assicurazione che verrà lasciata completamente libera la fascia di terreno di 15 mt lungo l'intera area asservita sottostante l'elettrodotto che verrà conservata una idonea e autonoma via di accesso a tale fascia per i nostri uomini e mezzi, che l'impianto sia recintato su entrambi i lati dell'elettrodotto, e che la realizzazione dello stesso rispetterà tutte le norme tecniche vigenti;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica - Ufficio attuazione del PUTT con prot. n. AOO_079 - 27.04.2010 - 0008025 comunicava che non ha nel merito alcun parere di competenza da esprimere per l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici, altresì ritiene di poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P per il cavidotto in quanto interrato sotto strade esistenti, e dunque non comportante modificazioni degli ATD interessati.
- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente, Dipartimento Provinciale di Bari con prot. n. 0010650 del 04/03/2010 e nota prot. n. 0030793 del 22.8.2010 esprimeva parere non sfavorevole alla realizzazione dell'impianto rappresentando l'esigenza che:
 - Venga predisposto un adeguato piano manutentivo dell'opera (attecchimento della vegetazione perimetrale, pulizia pannelli fotovoltaici, trattamento terreno r strade, ecc);
 - Non vengano realizzati ulteriori manufatti, ma si razionalizzi l'uso del fabbricato rurale per la prospettosa esigenza di sale controllo, officina, magazzino, presidio guardiania;
 - La previsione di salvaguardia inerente il ricorso a plinti in cemento per l'ancoraggio dei montanti dei pannelli e della recinzione perimetrale in relazione alle caratteristiche geomeccaniche del terreno rappresenti una percentuale minima del totale;
 - Le scelte progettuali rinviate alla fase esecutiva vengano adottate nel più rigoroso rispetto ambientale tecnicamente perseguibile.
- Comando Militare Esercito "Puglia", prot. n. M_D E24472/0002767/cod.id.-62/Ind CI 10.12.2./552/529/2009 del 15.02.2010, rilasciava nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- Regione Puglia - Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura con prot. AOO030 del 22/04/2010 n. 0035896 comunicava che dagli atti progettuali inviati si evince che l'opera andrà a determinare un'attività di tipo industriale e non un'attività agricola. L'impianto come illustrato nella relazione tecnica sottoscritta dal Dr. Agr. Romito Vito Antonio, sarà realizzato su terreni sui quali insistono colture quali actinidia, vigneto di uva da tavola, poche piante di fruttiferi vari e solo due giovani piante di olivo da mensa, tutte non sottoposte a tutela e protezione e quindi non soggette a preventiva autorizzazione per la loro estirpazione. Per le stesse colture non esistono vincoli

derivanti dall'inserimento di progetti e programmi di sviluppo aziendali finanziati con fondi pubblici e che le stesse non sono interessate dal percepimento di aiuti pubblici (Premio Unico). Per quanto sopra e nelle more della definizione dei criteri di salvaguardia del suolo agricolo all'interno di strumenti regionali normativi e regolamentari riteneva di non essere nelle condizioni di esprimere alcun parere.

Rilevato che:

- il legale rappresentante della CGE Palea Arsa S.r.l. depositava in data 7 luglio 2010 un'auto dichiarazione in cui certificava di avere la disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, sulla base di accordo per la costituzione del diritto di superficie datato 10.11.2008, nonché dei diritti reali necessari alla realizzazione dell'elettrodotto interrato di connessione alla Cabina Primaria di Casamassima, per le porzioni non afferenti viabilità pubblica, fatta eccezione per il tratto di elettrodotto in ingresso di proprietà della Società Trade Service Srl per le quali chiede la dichiarazione di pubblica utilità e urgenza delle opere di connessione nonché, ove necessario, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- l'Ufficio Energia, su istanza della società CGE Palea Arsa S.r.l. ha disposto l'avvio della "Procedura di Esproprio, provvedendo con rispettive note, sia comunicare al rispettivi proprietari interessati, sia al Comune di Casamassima con nota del 22/07/10 Prot. 11612 la richiesta di affissione all'Albo Comunali l'avvio della Procedura di Esproprio, per l'acquisizione delle aree dei privati necessaria al passaggio del cavo interrato fino alla CP Casamassima.
- che per l'"Opera Connessa" del cavo interrato fino alla CP Casamassima non sono pervenute ne al Comune di Casamassima certificato con nota prot. n. 12861 del 8 settembre 2010 ne all'Ufficio Energia "opposizioni all'avvio della procedura di esproprio" confermando la validità della procedura di esproprio avviata;
in aggiunta a quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. 387/03, l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 s.m.i. dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata"; pertanto alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. AOO_159 - 7/10/2010 n. 0014398 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i. all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:
 - „ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,6 MW, ubicato nel Comune di Casamassima (Ba);
 - e delle relative opere connesse proposte in progetto così distinte:
 - „ un tratto di linea in cavo sotterraneo Al 185 mm² che colleghi la cabina di consegna alla CP di Casamassima;
 - „ Stallo MT in CP Casamassima;
 - „ una cabina di consegna
- in data 11 ottobre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società CGE Palea Arsa Srl ed il

Comune di Casamassima (Ba) l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 18 ottobre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11988 e della Convenzione al repertorio n. 11989;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 243 del 8 novembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 7,94880 MW e relative opere di connessione alla RTN, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Gioia del Colle (Ba).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la

determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società CGE Palea Arsa Srl con sede in Minervino Murge, in Corso Giacomo Matteotti, 175 Codice fiscale IVA 06962440720, iscritta al registro delle imprese di Bari al n. 521983 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,6 MW, ubicato nel Comune di Casamassima (Ba);

e delle relative opere connesse proposte in progetto così distinte:

„ un tratto di linea in cavo sotterraneo Al 185 mm² che colleghi la cabina di consegna alla CP di Casamassima;

„ Stallo MT in CP Casamassima;

„ una cabina di consegna.

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società CGE Palea Arsa Srl nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, e dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti

tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia. (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Casamassima (Ba).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 14 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
